COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.5.2025
COM(2025) 246 final

2025/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 18ª riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di raccomandazioni e di conclusioni rivolte a dieci Stati parte e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella 18ª riunione, del 5-6 giugno 2025, del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione"), relativamente alla prevista adozione di otto progetti di raccomandazioni e di due progetti di conclusioni indirizzati a dieci parti in merito alla loro attuazione della convenzione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul stabilisce un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014.

L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione[1] e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento[2]. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione e 22 l'hanno ratificata[3].

2.2. Il comitato delle parti

Il comitato delle parti[4] è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. Le parti devono impegnarsi a nominare, come loro rappresentanti, esperti del più alto livello possibile nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[5]. I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del suo regolamento interno[6]. Il 1º ottobre 2023 l'UE è diventata parte della convenzione di Istanbul e così membro del comitato delle parti (articolo 67, paragrafo 1, della convenzione).

---

1 Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj?eliuri=eli%3Adec%3A2023%3A1075%3Aoj&locale=it.

2 Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj).

3 Stato delle ratifiche al 24 aprile 2025: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017) FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014); LV (2023).

4 Committee of the Parties - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence (coe.int).

5 Articolo 2.1.b del regolamento interno del comitato delle parti.

6 Documento IC-CP(2015)2, adottato il 4 maggio 2015.

2.3. Il meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul

La convenzione di Istambul istituisce un meccanismo di controllo per garantire un'efficace attuazione a opera delle parti[7], con l'obiettivo di valutare le proprie modalità di attuazione pratica e di fornire orientamenti alle parti. Il meccanismo di controllo consiste in due organismi distinti che interagiscono fra loro: un organismo di esperti indipendente (il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "GREVIO"), e il comitato delle parti.

Il GREVIO è un gruppo di esperti indipendente, incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione di Istanbul paese per paese, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione. La procedura di controllo è descritta all'articolo 68 della convenzione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della convenzione, le parti nuove hanno l'obbligo di trasmettere un rapporto, basato su un questionario preparato dal GREVIO, che illustri nel dettaglio le misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla convenzione. Il GREVIO prepara un rapporto sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare la convenzione e formula suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte può trattare i problemi individuati[8].

Sulla base dei rapporti del GREVIO, il comitato delle parti può, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata sull'attuazione della convenzione e fissare una data per la presentazione di una risposta, ad opera di detta parte, in merito a tale attuazione. Sulla base di detta disposizione, il comitato delle parti adotta raccomandazioni rivolte alle parti che distinguono tra le azioni che dovrebbero essere intraprese quanto prima, con l'obbligo di riferire in merito entro un periodo di tre anni, e le azioni che, pur essendo importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte deve riferire al comitato delle parti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni che le sono state rivolte. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari ottenute, il segretariato del comitato[9] elabora le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relativamente a ciascuna parte interessata. Il comitato delle parti adotta tali conclusioni.

Poiché la procedura di valutazione di base è stata ultimata per quasi tutte le parti, alla fine del 2022 il GREVIO ha deciso di passare alla fase successiva della sua valutazione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, la procedura di valutazione del GREVIO attuata a seguito della valutazione di base è divisa in cicli ("cicli di valutazione tematica"). Il primo ciclo di valutazione tematica, che si svolgerà dal 2023 al 2031, si intitola "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" ("Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia"). Mentre la valutazione di base ha riguardato circa 60 articoli della convenzione di Istanbul, la nuova procedura di valutazione tematica riguarda 20 articoli, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Tali articoli stabiliscono norme per le autorità di contrasto, gli attori della giustizia penale, la prestazione di servizi di assistenza generale e specialistica alle vittime e un approccio globale incentrato sulle vittime. L'obiettivo è fornire una valutazione più approfondita di tali settori, concentrandosi sui progressi compiuti nell'ambito di ciascun articolo. Nella sua ultima riunione di dicembre 2024, il comitato delle parti ha adottato una "Decisione sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti

---

7 Articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Istanbul.

8 Articolo 68, paragrafo 10, della convenzione di Istanbul.

9 La procedura per la supervisione dell'attuazione e della rendicontazione è definita nel "Quadro per la supervisione dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte agli Stati parte", adottato dal comitato delle parti il 13 aprile 2021, IC-CP/Inf (2021)2.

elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica", [IC-CP(2024)10 rev].

Ad oggi, la prassi del comitato delle parti è stata quella di adottare raccomandazioni e conclusioni su base consensuale nelle riunioni, le quali si svolgono su richiesta[10] di almeno un terzo delle parti, del presidente del comitato delle parti o del segretario generale, e di norma due volte all'anno.

2.4. Gli atti previsti del comitato delle parti

Si prevede che il 5-6 giugno 2025, nella sua 18ª riunione, il comitato delle parti procederà all'adozione dei seguenti otto progetti di raccomandazioni basate sul primo ciclo di valutazione tematica, e due progetti di conclusioni ("gli atti previsti" o "i progetti di raccomandazioni e di conclusioni"):

- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania [IC-CP (2025)2-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria [IC-CP (2025)3-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca [IC-CP (2025)4-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia [IC-CP (2025)5-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco [IC-CP (2025)6-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro [IC-CP (2025)7-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna [IC-CP (2025)8-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia [IC-CP (2025)9-prov];
- conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)10-prov];
- conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)11-prov].

[10] Articolo 67, paragrafo 2, della convenzione.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Gli atti previsti sono rivolti a dieci parti e comprendono otto raccomandazioni (basate sul primo ciclo di valutazione tematica) sulle misure da adottare per attuare la convenzione di Istanbul, nonché conclusioni sull'attuazione, ad opera delle parti, delle raccomandazioni precedenti. Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, come le questioni relative alla protezione delle vittime e all'assistenza alle vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, e - per quanto concerne le conclusioni indirizzate ad una parte - anche l'attuazione delle disposizioni relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica[11], dalla direttiva sui diritti delle vittime[12], dal regolamento sulla procedura di asilo[13, 14], e dalla direttiva sul ricongiungimento familiare[15]. Rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento.

I progetti di raccomandazioni e di conclusioni riguardanti questioni di competenza dell'Unione sono in linea con gli obiettivi e con le politiche dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in relazione al diritto dell'Unione. Si propone pertanto che l'Unione non si opponga all'adozione dei progetti di raccomandazioni e di conclusioni in sede di 18ª riunione del comitato delle parti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti

---

11 Direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj?eliuri=eli%3Adir%3A2024%3A1385%3Aoj&locale=it).

12 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L 315, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).

13 Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

14 Direttiva 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/OJ).

15 Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj).

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"[16].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Gli atti previsti, che il comitato delle parti è chiamato ad adottare, costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Istanbul. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione[17] e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento[18]. L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza, la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti deve

---

16 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

17 Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/OJ).

18 Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/OJ).

essere anch'essa scissa in due decisioni, ove le pertinenti raccomandazioni o conclusioni riguardino entrambe le questioni.

Gli atti previsti perseguono obiettivi e contengono elementi nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE) e dell'asilo e del non respingimento (articolo 78, paragrafo 2, TFUE). Tali obiettivi ed elementi degli atti previsti sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 78, paragrafo 2, articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 84 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 18ª riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di raccomandazioni e di conclusioni rivolte a dieci Stati parte e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 84 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio[19] per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio[20] per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º ottobre 2023.

(2) A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") deve vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.

(3) Il comitato delle parti della convenzione può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione. Le raccomandazioni si basano sul rapporto del GREVIO e fanno la distinzione tra le

---

[19] Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1), decisione - 2023/1075 - IT - EUR-Lex.

[20] Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4), decisione - 2023/1076 - IT - EUR-Lex.

misure che, ad avviso del comitato delle parti, la parte dovrebbe adottare quanto prima, con l'obbligo di riferirgli in merito ai passi intrapresi a riguardo entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, lo Stato parte deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari ottenute, il comitato delle parti adotta le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.

(4) A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione attuate a seguito della procedura di valutazione di base iniziale del GREVIO sono divise in cicli ("cicli di valutazione tematica"). Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola "Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice" ("Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia") e riguarda 20 specifici articoli della convenzione, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Nella sua ultima riunione del 17 dicembre 2024, il comitato delle parti ha adottato una "Decisione sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell'ambito del primo ciclo di valutazione tematica", [IC-CP(2024)10 rev].

(5) Si prevede che nella 18ª riunione del 5-6 giugno 2025 il comitato delle parti adotti otto progetti di raccomandazioni basati sul primo ciclo di valutazione tematica dal titolo "Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia" e due progetti di conclusioni, sull'attuazione della convenzione ad opera di 10 parti (i "progetti di raccomandazioni e di conclusioni"):

- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania [IC-CP (2025)2-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria [IC-CP (2025)3-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca [IC-CP (2025)4-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia [IC-CP (2025)5-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco [IC-CP (2025)6-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro [IC-CP (2025)7-prov];
- raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna [IC-CP (2025)8-prov];

– raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia [IC-CP (2025)9-prov];

– conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)10-prov], e

– conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)11-prov].

(6) I progetti di raccomandazioni e di conclusioni riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l'assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Le conclusioni riguardano anche l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio[21], dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[22], dal regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[23], dalla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio[25]. I progetti di raccomandazioni e conclusioni avranno effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento.

(7) Va osservato che le raccomandazioni relative ad alcuni articoli della convenzione rientrano solo in parte nella competenza dell'Unione. Pertanto, per quanto riguarda le raccomandazioni relative agli articoli 49 e 50, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e amministrazione interna dei rispettivi sistemi giudiziari; per quanto riguarda le raccomandazioni relative agli articoli 11 e 20, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione ed erogazione di servizi sanitari e di assistenza medica; per quanto riguarda le raccomandazioni relative all'articolo 14, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione, e, per quanto riguarda le raccomandazioni relative all'articolo 31, non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri nel settore del diritto di famiglia.

---

21 Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).

22 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj).

23 Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

24 Direttiva 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

25 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj).

(8) Per quanto riguarda l'Albania, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire che le politiche e le misure rilevanti per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne siano dotate di finanziamenti sufficienti e sostenibili, anche attraverso procedure trasparenti per garantire il finanziamento delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); promuovere campagne o programmi di sensibilizzazione e valutarne periodicamente l'impatto (articolo 12 della convenzione); garantire la formazione delle figure professionali rilevanti e dare un seguito a tale formazione (articolo 15 della convenzione); ampliare i programmi esistenti riguardanti gli autori di reato e introdurre programmi rivolti specificamente agli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); garantire che le vittime di violenze abbiano accesso a servizi sanitari globali (articolo 20 della convenzione) e che si incrementi il finanziamento e il numero dei servizi disponibili per le donne vittime, soprattutto per le donne con necessità particolari (articolo 20 della convenzione); assicurare servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime e i loro bambini, indipendentemente dalla loro volontà o meno di segnalare la violenza, e l'erogazione di finanziamenti per le linee telefoniche di sostegno nazionali (articolo 22 della convenzione); garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a una consulenza medico-legale, non subordinata alla loro volontà o meno di segnalare la violenza, e che le prove medico-legali siano conservate in modo appropriato (articolo 25 della convenzione); adottare misure per abolire la conciliazione obbligatoria in tutti i procedimenti penali relativi alla violenza contro le donne; rafforzare la capacità, la conoscenza e la reazione dei funzionari delle autorità di contrasto al fine di ottenere una risposta tempestiva e attenta alle vittime, e adottare misure per migliorare la questione della segnalazione da parte delle donne vittime (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che le procedure di valutazione dei rischi siano applicate nei casi riguardanti tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e in coordinamento con tutti i soggetti competenti (articolo 51 della convenzione); utilizzare meglio le misure urgenti di allontanamento e procedere al controllo e all'esecuzione di tali provvedimenti (articolo 52 della convenzione); garantire che per tutte le vittime siano disponibili e accessibili ordinanze di protezione, e che queste siano eseguite e controllate, anche applicando sanzioni in caso di violazioni (articolo 53 della convenzione); valutare l'attuazione delle misure di protezione e garantire che siano in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta all'Albania.

(9) Per quanto riguarda l'Austria, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: adottare e allineare la definizione di "violenza domestica" (articolo 3 della convenzione); elaborare un piano d'azione globale/un documento politico strategico a lungo termine su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 7 della convenzione); adeguare le categorie di dati destinate al settore giudiziario e raccogliere dati sul numero di donne e ragazze che contattano i servizi sociali (articolo 11 della convenzione); intensificare gli sforzi per eliminare i pregiudizi e gli stereotipi di genere nella società austriaca attraverso misure di prevenzione, comprese campagne o programmi di sensibilizzazione, per informare le vittime della disponibilità di servizi di sostegno, e valutarne l'impatto (articolo 12 della convenzione); garantire che le figure professionali rilevanti ricevano una formazione adeguata (articolo 15 della convenzione); garantire che le vittime

abbiano accesso a servizi di sostegno, compresi alloggi, e l'elaborazione di relazioni medico-legali che documentano le lesioni; garantire che in tutto il paese vi sia un numero sufficiente di posti nelle case rifugio (articolo 22 della convenzione); istituire in tutto il paese centri di prima assistenza per le vittime di violenze sessuali e garantire un sostegno efficace a tali vittime (articolo 25 della convenzione); rafforzare la condivisione di informazioni tra le autorità competenti nei casi riguardanti i diritti di custodia e di visita dei figli (articolo 31 della convenzione); garantire il ricorso alle ordinanze di protezione ed evitare vuoti tra le misure di allontanamento e le ordinanze di protezione (articolo 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta all'Austria.

(10) Per quanto riguarda la Danimarca, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire che le definizioni delle forme di violenza nei confronti delle donne siano allineate a quelle della convenzione (articolo 3 della convenzione); elaborare una strategia nazionale a lungo termine in linea con la convenzione (articolo 7 della convenzione); garantire un'adeguata assegnazione dei fondi, comprese le risorse per le case rifugio per le vittime di violenza domestica (articolo 8 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati e che sia garantita la riservatezza (articolo 11 della convenzione); dare la priorità a un approccio sensibile alle questioni di genere nelle iniziative di prevenzione (articolo 12 della convenzione); garantire l'organizzazione sistematica di una formazione iniziale e continua per le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); creare strutture istituzionalizzate di collaborazione per garantire un'efficace cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire l'accesso a un sostegno psicologico, assicurare la qualità delle norme, l'accessibilità e la sostenibilità finanziaria delle case rifugio, e l'assistenza necessaria alle vittime di violenza sessuale (articoli 22 e 25 della convenzione); sensibilizzare gli operatori della giustizia penale in merito alla nuova legislazione penale (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che sia condotta una valutazione dei rischi in coordinamento con i soggetti rilevanti (articolo 51 della convenzione); aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e alle ordinanze di protezione per controllare i tassi di osservanza e garantire sanzioni in caso di violazione (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire la corretta attuazione delle misure di protezione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Danimarca.

(11) Per quanto riguarda la Finlandia, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: sviluppare una strategia nazionale a lungo termine per garantire un approccio globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); garantire finanziamenti pubblici sufficienti e meccanismi di finanziamento sostenibili per le organizzazioni non governative che forniscono sostegno specializzato alle vittime (articolo 8 della convenzione); stabilire categorie di dati standardizzate e armonizzare i sistemi di raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); organizzare regolarmente campagne di sensibilizzazione (articolo 12 della convenzione); garantire l'organizzazione di una formazione sistematica per le figure professionali interessate

(articolo 15 della convenzione); istituire programmi per gli autori di atti di violenza domestica (articolo 16 della convenzione); istituire strutture istituzionalizzate di coordinamento interorganismi tra i soggetti rilevanti (articolo 18 della convenzione); istituire servizi di supporto per facilitare il recupero e l'indipendenza delle vittime (articolo 20 della convenzione); aumentare il numero delle case rifugio e migliorarne l'accesso (articolo 22 della convenzione); garantire la distribuzione geografica dei centri per le vittime di stupro per garantire il sostegno a tutte le vittime di violenza sessuale (articolo 25 della convenzione); garantire che la mediazione non incida negativamente sulle indagini penali né ostacoli l'accesso delle vittime alla giustizia (articolo 48 della convenzione); garantire che i servizi incaricati dell'applicazione della legge ricevano una formazione appropriata per rispondere e indagare tempestivamente e adeguatamente sui casi di violenza contro le donne (articoli 49 e 50 della convenzione); adottare misure per istituire un meccanismo standardizzato di valutazione dei rischi che venga applicato sistematicamente (articolo 51 della convenzione), aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e alle ordinanze di protezione e rafforzare il controllo di tali provvedimenti (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Finlandia.

(12) Per quanto riguarda Monaco, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: adottare una definizione di "violenza domestica" allineata a quella della convenzione (articolo 3 della convenzione); sviluppare una strategia generale a lungo termine per realizzare un approccio politico globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); continuare a sviluppare la raccolta di dati su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); ampliare le misure di prevenzione della violenza domestica per includervi altre forme di violenza contemplate dalla convenzione di Istanbul (articolo 12 della convenzione); perseguire misure di sensibilizzazione nelle scuole in merito alla violenza nei confronti delle donne (articolo 14 della convenzione); istituire programmi per gli autori di violenze (articolo 16 della convenzione); istituire una linea di telefonica nazionale di sostegno per le donne vittime di violenza e continuare a sviluppare servizi specializzati per le vittime di violenze contemplate dalla convenzione (articolo 22 della convenzione); istituire un centro di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali (articolo 25 della convenzione); garantire che i professionisti che partecipano ai procedimenti penali dispongano di competenze sufficienti e ricevano una formazione sensibile alle questioni di genere (articoli 49 e 50 della convenzione); standardizzare la pratica della valutazione coordinata dei rischi per i servizi competenti su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); garantire che i diritti delle vittime siano tutelati durante le indagini e i procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta a Monaco.

(13) Per quanto riguarda il Montenegro, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire le risorse umane e finanziarie appropriate per le politiche, le misure e la legislazione destinate a prevenire e

combattere la violenza nei confronti delle donne, e garantire finanziamenti sostenibili per le organizzazioni non governative (articolo 8 della convenzione); garantire la raccolta e la disaggregazione dei dati ad opera di tutte le parti interessate e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); (intensificare gli sforzi per attuare regolarmente misure di prevenzione, organizzare campagne di sensibilizzazione e attirare l'attenzione sul maggiore rischio di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazione intersezionale (articolo 12 della convenzione); garantire una formazione iniziale e continua in materia di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); istituire e ampliare programmi per gli autori di atti di violenza domestica e per gli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); garantire che i prestatori di assistenza sanitaria diano priorità alle donne vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica e rispettino la loro vita privata (articolo 20 della convenzione); promuovere la cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); aumentare la disponibilità di servizi di supporto specializzati per le vittime (articolo 22 della convenzione); istituire centri per le vittime di stupri in tutto il paese (articolo 25 della convenzione); garantire la condivisione delle informazioni sulla violenza nei confronti delle donne tra gli organi giurisdizionali competenti nei procedimenti civili (articolo 31 della convenzione); indagare sugli atti di violenza nei confronti delle donne e sugli atti di violenza domestica, e perseguirli, in modo efficace e tempestivo, anche garantendo che i professionisti interessati dispongano delle competenze necessarie (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che nei casi di violenza domestica siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi in collaborazione con le pertinenti autorità competenti (articolo 51 della convenzione); garantire che tutte le vittime di violenza nei confronti delle donne, compresi i minori, possano ottenere misure urgenti di allontanamento (articolo 52 della convenzione); garantire che possa essere esercitato un controllo efficace sulle ordinanze di protezione e che le violazioni siano sanzionate (articolo 53 della convenzione); garantire un effettivo ricorso alle misure di protezione esistenti e introdurne di nuove in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta al Montenegro.

(14) Per quanto riguarda la Spagna, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: garantire l'attuazione delle politiche esistenti per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e coinvolgere le organizzazioni non governative nell'elaborazione delle politiche e nella valutazione delle politiche e delle misure adottate (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); insegnare ai minori il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); intensificare la formazione di tutte le figure professionali rilevanti (articolo 15 della convenzione); migliorare la conformità alla convenzione dei programmi per gli autori dei reati (articolo 16 della convenzione); istituire meccanismi di cooperazione interorganismi con tutti i soggetti interessati su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e istituire, se del caso, servizi a sportello unico (articolo 18 della convenzione); garantire che tutte le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a servizi di supporto (articolo 25 della convenzione); rafforzare la condivisione delle informazioni tra gli organi giurisdizionali civili e penali e potenziare misure per

garantire che le strutture di visita controllate dispongano di risorse sufficienti (articolo 31 della convenzione); affrontare i fattori che impediscono alle vittime di effettuare una segnalazione e che portano alla vittimizzazione secondaria (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che le autorità competenti abbiano accesso alle misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione); adottare misure per affrontare adeguatamente le violazioni delle ordinanze di protezione (articolo 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Spagna.

(15) Per quanto riguarda la Svezia, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione richiede quanto segue: che le politiche riguardanti la violenza nei confronti delle donne prendano in considerazione le necessità delle vittime esposte alla discriminazione intersezionale; che vengano valutate strategie per capirne l'impatto e si garantisca che le politiche applichino una comprensione della violenza nei confronti delle donne che tenga conto della dimensione di genere (articoli 3 e 7 della convenzione); che si garantiscano livelli di finanziamento sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che gestiscono servizi specializzati di sostegno (articolo 8 della convenzione); che si armonizzi la raccolta dei dati e si garantisca la disaggregazione dei dati (articolo 11 della convenzione); che si garantiscano misure di prevenzione più ampie per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 12 della convenzione); che si introduca una formazione sistematica su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione per le figure professionali rilevanti e si proceda a una valutazione di tale formazione (articolo 15 della convenzione); che si elaborino requisiti minimi per i programmi destinati agli autori di reati in linea con la convenzione e se ne garantisca la valutazione (articolo 16 della convenzione); che si adottino meccanismi di coordinamento e cooperazione tra gli organismi competenti e, ove possibile, che ciò avvenga negli stessi locali (articolo 18 della convenzione); che si garantisca che i servizi sociali forniscano un sostegno e un'assistenza sufficienti a tutte le vittime, compreso il sostegno su questioni pratiche (articolo 20 della convenzione); che si aumenti la disponibilità delle case rifugio e se ne garantisca l'accesso a tutte le vittime e ai loro bambini (articolo 22 della convenzione); che si garantisca in tutto il paese la presenza di un numero sufficiente di centri per le vittime di stupro e/o di violenze sessuali (articolo 25 della convenzione); che si approntino locali sicuri in cui possano avere luogo visite sorvegliate con professionisti formati (articolo 31 della convenzione); che si rafforzi la capacità della polizia di rispondere e indagare su ogni forma di violenza nei confronti delle donne, comprese le manifestazioni digitali, e che si adottino misure per incoraggiare le segnalazioni da parte delle donne a rischio di discriminazione intersezionale (articoli 49 e 50 della convenzione); che si garantisca che per le vittime e i loro figli siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi in modo coordinato (articolo 51 della convenzione); che si adottino misure per garantire che le misure urgenti di allontanamento, le ordinanze di ingiunzione e di protezione ("ordinanze di divieto di contatto per il domicilio comune") siano emesse rapidamente e con effetto immediato, anche per i minori, siano efficacemente controllate e siano accompagnate da sanzioni adeguate (articolo 52 e 53 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in

merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta alla Svezia.

(16) Per quanto riguarda San Marino, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: sostenere le organizzazioni della società civile garantendo finanziamenti sostenibili per istituire meccanismi di cooperazione e garantire che l'organismo di coordinamento nazionale cooperi con le organizzazioni della società civile (articolo 9 e articolo 10 della convenzione); migliorare la raccolta di dati disaggregati sulla base di un sistema comune di raccolta dei dati per condurre regolarmente indagini sulla vittimizzazione e promuovere attività di ricerca (articolo 11 della convenzione); soddisfare le condizioni di cui all'articolo 59 della convenzione sullo status di residente delle vittime di violenza nei confronti delle donne (articolo 59 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della conclusione rivolta a San Marino.

(17) Per quanto riguarda la Slovenia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva le seguenti necessità: assegnare il ruolo di organismo di coordinamento a soggetti pienamente istituzionalizzati e garantire le necessarie risorse umane e finanziarie (articolo 10 della convenzione); garantire una raccolta completa di dati su ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); rafforzare lo scambio di informazioni tra gli organi giurisdizionali civili e penali (articolo 31 della convenzione); garantire una risposta tempestiva e appropriata da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge alla violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50); rispettare la convenzione sulle questioni relative alla perseguibilità d'ufficio dello stupro coniugale (articolo 55 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della conclusione rivolta alla Slovenia.

(18) L'Irlanda non è vincolata dalla decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione.

(19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 18ª riunione del comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione, è di non opporsi all'adozione dei seguenti atti:

(1) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Albania [IC-CP (2025)2-prov];

(2) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell'Austria [IC-CP (2025)3-prov];

(3) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca [IC-CP (2025)4-prov];

(4) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia [IC-CP (2025)5-prov];

(5) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco [IC-CP (2025)6-prov];

(6) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro [IC-CP (2025)7-prov];

(7) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna [IC-CP (2025)8-prov];

(8) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia [IC-CP (2025)9-prov];

(9) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)10-prov], e

(10) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2025)11-prov].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente